



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Uff. VI Benessere Animale U.O Tutela Animale

Ministero della Salute

DGSAF

0005643-P-03/03/2016



176393948

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale sanità e
politiche sociali e per l'integrazione

Servizio prevenzione collettiva e sanità
pubblica

Oggetto: immatricolazione ambulanza veterinaria – VS nota N. Reg. PG 2016/61874 del 03/02/2016

In riferimento alla nota in oggetto, concernente chiarimenti in merito all'immatricolazione delle ambulanze veterinarie, si rappresenta quanto segue.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2012, n. 217 definisce le autoambulanze veterinarie come veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto, ne stabilisce i requisiti tecnici e le modalità d'immatricolazione.

Ai sensi dell'art. 2, lettera a, comma 3 del decreto il Ministero della salute, con nota prot. 18208-04/09/2014 –DGSAF-COD_UO-P, ha emanato apposite linee guida con le quali sono state individuate le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Nella suddetta nota è stato specificato che debbono comunque essere soddisfatti tutti gli altri requisiti stabiliti dal succitato decreto.

L'art. 3 del DM per quanto concerne l'immatricolazione stabilisce, tra l'altro, la possibilità d'immatricolazione a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 2, lettera b).


Pertanto il riconoscimento da parte del Ministero della salute è una delle possibili opzioni previste ma non è né l'unica né tanto meno vincolante in quanto sono requisiti d'idoneità ai fini dell'immatricolazione di un'ambulanza veterinaria anche l'iscrizione negli elenchi regionali o il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A tal proposito si ritiene utile specificare che presso questo Ministero è presente unicamente l'elenco degli Enti e delle Associazioni riconosciuti per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca (L. 189/2004 e DM 2 novembre 2006) mentre non è stato istituito uno specifico elenco nazionale delle Associazioni di volontariato, delle ONLUS e degli enti morali operanti nel settore della protezione animale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Silvio Bonello *



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

